

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4192

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**SCOTTI, MONTAGNANI MARELLI, CAPALOZZA, RODA, BARDELLINI,
NEGRI, GRAMPA, CALEFFI, PICCHIOTTI, BONAFINI, MARIOTTI**

**TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE) DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA**

nella seduta dell'11 ottobre 1962 (Stampati n. 1464-1606)

Modificazioni della disciplina transitoria delle locazioni
di immobili urbani

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 18 ottobre 1962*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nei casi previsti nel numero 2 dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, deve essere fornito al conduttore altro alloggio idoneo mediante contratto di locazione avente scadenza al 31 dicembre 1964, o, nei casi in cui il contratto di locazione ha scadenza consuetudinaria, alla data della scadenza consuetudinaria successiva, e per il quale sia dovuto un canone di locazione non superiore del venti per cento al canone del precedente contratto.

ART. 2.

La disposizione dell'articolo 1 si applica anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Si ap-

plica altresì se la proroga della locazione sia cessata per effetto di sentenza passata in giudicato, purché, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato eseguito lo sfratto.

Nei casi previsti dal precedente comma la applicazione dell'articolo 1 è subordinata alla restituzione, da parte del conduttore, delle mensilità di canone, che siano state corrisposte dal locatore ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521.

ART. 3.

Nel caso previsto nel numero 3 dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, il locatore è tenuto soltanto a corrispondere al conduttore l'indennizzo pari a 18 mensilità dell'ultimo canone di locazione, detratte, in ogni caso, le mensilità relative all'eventuale periodo di occupazione dell'immobile successivo alla convalida dello sfratto.

ART. 4.

Sono abrogati l'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, e l'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.